

## REGOLAMENTO (UE) N. 821/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2011

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("l'Unione"),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****1. Apertura**

(1) Il 4 dicembre 2010, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America (di seguito "USA" o il "paese interessato").

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 22 ottobre 2010 da Ineos Oxide Ltd ("il denunziante"), che rappresenta una parte notevole, in questo caso superiore al 25%, della produzione totale di acetato di vinile dell'industria dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

**2. Parti interessate dal procedimento**

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati nonché i rappresentanti degli Stati Uniti d'America. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

(5) La Commissione ha inviato questionari ai quattro produttori esportatori noti nel paese interessato. Tre di tali produttori esportatori hanno fatto pervenire una risposta al questionario. Il quarto produttore esportatore si è rifiutato di collaborare all'inchiesta ed è stato pertanto informato che sarebbe stato soggetto al trattamento previsto per le società in caso di omessa collaborazione a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(6) La Commissione ha inoltre inviato questionari al denunziante e all'altro produttore dell'Unione citato nella denuncia.

(7) Considerato il numero elevato di importatori indipendenti potenzialmente interessati dalla presente inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Tuttavia, dal momento che solo due importatori si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura, si è deciso che il campionamento non fosse necessario. Due importatori dell'Unione hanno debitamente risposto al questionario ed è stata effettuata una visita di verifica presso la sede di uno di essi.

(8) D'altro canto, si sono manifestate diverse parti interessate in qualità di utilizzatori. A tali parti è stato inviato un questionario appositamente elaborato per gli utilizzatori. Dodici società hanno risposto al questionario e la Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi di due di esse.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

**(a) Produttori dell'Unione**

Ineos Oxide Ltd, Regno Unito

Wacker Chemie AG, Germania

**(b) Produttori esportatori del paese interessato**

Celanese Ltd.

The Dow Chemical Company

LyondellBasell Industries, Acetyls, LLC

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU C 327 del 4.12.2010, pag. 23.

(c) *Società indipendenti del paese interessato*

Terminal, Stati Uniti [ragione sociale della parte e ubicazione sono informazioni riservate]

(d) *Società collegate e indipendenti dell'Unione*

Celanese Chemicals Europe GmbH, Germania

Lyondell Chemie Nederland B.V., Paesi Bassi

Terminal, Unione [ragione sociale della parte e ubicazione sono informazioni riservate]

(e) *Società collegate né dell'Unione, né degli Stati Uniti d'America*

Dow Europe GmbH, Svizzera

(f) *Importatori*

Gantrade Ltd, Regno Unito

(g) *Utilizzatori*

Vinavil, Mapei, Italia

Synthomer, Regno Unito

**3. Periodo dell'inchiesta**

- (10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la fine del PI ("periodo in esame").

**B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE****1. Prodotto in esame**

- (11) Il prodotto in esame è l'acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America, attualmente classificabile al codice NC 2915 32 00.
- (12) L'acetato di vinile (di seguito "VAM" o "prodotto in esame") è un prodotto chimico di base derivato dall'acido acetico.
- (13) L'acetato di vinile ha una grande varietà di applicazioni. La maggior parte dell'acetato di vinile prodotto viene utilizzato come materiale per la produzione di due prodotti derivati: l'acetato polivinilico e l'alcol polivinilico. Questi prodotti derivati costituiscono un importante polimero nelle diverse industrie. I polimeri dell'acetato polivinilico sono comunemente utilizzati nella produzione di vernici, adesivi, rivestimenti e per il finissaggio dei tessuti.
- (14) L'inchiesta ha rivelato che esiste un solo tipo di prodotto in esame.

**2. Prodotto simile**

- (15) L'inchiesta ha dimostrato che l'acetato di vinile prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e l'acetato di vinile prodotto nel paese interessato ed esportato nell'Unione possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Pertanto tali prodotti sono considerati a titolo provvisorio prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

**C. DUMPING****1. Valore normale**

- (16) Per determinare il valore normale, si è in primo luogo stabilito che le vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dei rispettivi produttori esportatori del paese interessato fossero rappresentative, cioè che il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5% del volume totale di vendite all'esportazione del prodotto in esame sul mercato dell'Unione, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (17) La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore si potessero considerare effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il PI.
- (18) Le transazioni di vendita sul mercato interno sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. Si è così determinato il costo di produzione sul mercato interno durante il PI.

- (19) Nel caso in cui oltre l'80% del volume delle vendite sul mercato interno sia stato effettuato a prezzi superiori ai costi e la media ponderata del prezzo di vendita fosse pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno, remunerative o meno. Tuttavia, qualora il volume delle vendite remunerative sia stato pari o inferiore all'80% del volume totale delle vendite, o qualora il prezzo medio ponderato fosse inferiore al costo di produzione medio ponderato, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative sul mercato interno.

**2. Prezzo all'esportazione**

- (20) L'inchiesta ha rivelato che l'acetato di vinile è stato esportato dal paese interessato nell'Unione i) tramite società commerciali collegate con sede nell'Unione; oppure ii) nel caso di un produttore esportatore, tramite una società commerciale collegata con sede al di fuori dell'Unione.

- (21) In entrambi i casi, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi ai quali il prodotto è stato rivenduto ai primi acquirenti indipendenti dell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, debitamente adeguato tenendo conto sia dei costi intervenuti tra l'importazione e la rivendita che degli utili.

### 3. Confronto

- (22) Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei rispettivi produttori esportatori sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
- (23) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati, ove giustificati e applicabili, adeguamenti per le differenze relative a spese di movimentazione e magazzinaggio, trasporto e assicurazione, credito, sconti, commissioni, dazi all'importazione.

### 4. Margine di dumping

- (24) Secondo l'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping per i produttori esportatori degli Stati Uniti d'America che hanno collaborato è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione.
- (25) Per determinare il margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato, è stato innanzitutto determinato il grado di non collaborazione. A tale scopo si è effettuato un confronto tra il volume delle esportazioni verso l'Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni.
- (26) Considerando che il livello di collaborazione negli Stati Uniti d'America è stato elevato (superiore al 90%), si è ritenuto opportuno fissare in via provvisoria il margine di dumping residuo dei produttori esportatori di tale paese che non avevano collaborato al livello del dazio più elevato imposto ad un esportatore che aveva collaborato. Tale questione potrà essere soggetta ad ulteriore valutazione nella fase definitiva.
- (27) In base alla metodologia di cui sopra, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margini di dumping provvisori
Celanese Ltd.	12,1 %
LyondellBasell Acetyls, LLC	13,0 %
The Dow Chemical Company	13,8 %
Tutte le altre società	13,8 %

## D. PREGIUDIZIO

### 1. Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

- (28) La denuncia è stata presentata da Ineos Oxide Ltd (di seguito "il denunziante"), un produttore di acetato di vinile dell'Unione, che rappresenta una parte notevole della produzione totale dell'Unione. Un secondo produttore dell'Unione, Wacker GmbH, ha sostenuto l'apertura del procedimento. La denuncia è stata perciò sostenuta da produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25% della produzione totale di acetato di vinile dell'industria dell'Unione. Il procedimento è stato pertanto aperto a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (29) Un terzo produttore con sede nell'Unione (Celanese Europe GmbH) è risultato essere collegato ad un produttore esportatore con sede nel paese interessato. In base alle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta, si è stabilito in via provvisoria che questo produttore era interamente controllato dalla Celanese Corporation con sede negli Stati Uniti, la quale riveste un ruolo decisivo nell'ambito delle principali operazioni commerciali europee, come la pianificazione aziendale, il controllo della produzione e le attività di acquisto e di vendita.
- (30) Considerato quanto sopra, si è ritenuto che lo status di Celanese Europe GmbH all'interno del gruppo fosse tale da causare un comportamento che sarebbe stato diverso da quello di altri produttori non collegati, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. Si è inoltre ritenuto che, in virtù di tale status, la società potesse risentire in misura minore delle conseguenze negative del dumping pregiudizievole. Inoltre, se tale società fosse presa in considerazione ai fini delle risultanze sul pregiudizio, i dati aggregati relativi alla composizione dell'industria dell'Unione risulterebbero distorti.
- (31) Su tali basi, si è stabilito in via provvisoria che Celanese Europe GmbH non rientrasse nella definizione dell'industria dell'Unione.
- (32) Sono pertanto i due produttori, Ineos Oxide Ltd e Wacker GmbH, a costituire l'industria dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, rappresentando il 100% della produzione dell'Unione. Essi sono denominati di seguito "industria dell'Unione".

## 2. Determinazione del mercato dell'Unione in questione

- (33) Ai fini di stabilire se l'industria dell'Unione, definita ai considerando 28 e seguenti, fosse stata oggetto di notevole pregiudizio, si è esaminato in che misura si dovesse tener conto della produzione vincolata del prodotto in esame da parte dell'industria dell'Unione.
- (34) In effetti il prodotto in esame è venduto dall'industria dell'Unione sia sul a) mercato libero che sul b) mercato vincolato (nell'ambito dello stesso gruppo cui appartiene la società). Nel mercato vincolato, il prodotto in esame è utilizzato come materia prima di vari prodotti usati per vernici, adesivi, rivestimenti, ecc.
- (35) Ciò premesso, il prodotto in esame venduto come materia prima di altri prodotti a società appartenenti allo stesso gruppo è considerato destinato ad un "uso vincolato", nella misura in cui si verifica almeno una delle due seguenti condizioni: i) le vendite non sono effettuate a prezzi di mercato o ii) l'acquirente non ha una libera scelta di fornitore all'interno dello stesso gruppo di società. Nel corso dell'inchiesta è stato rilevato in via provvisoria che le vendite ad entità collegate, che acquistano il prodotto in esame come materia prima per la fabbricazione di un prodotto differente, devono essere considerate vendite vincolate; è risultato che, data la politica commerciale delle società, queste entità collegate non potevano scegliere liberamente il fornitore.
- (36) Tale distinzione è significativa ai fini dell'analisi del pregiudizio. L'acetato di vinile destinato all'uso vincolato non è risultato essere in concorrenza diretta con le importazioni dal paese interessato. Al contrario, la produzione destinata alle vendite sul mercato libero è risultata essere in diretta concorrenza con tali importazioni, poiché le vendite erano effettuate alle condizioni normali di mercato; ciò implica la libera scelta del fornitore. Risulta pertanto giustificata la distinzione tra il mercato vincolato e il mercato libero nell'analisi di determinati indicatori del pregiudizio.
- (37) A tale riguardo, si è ritenuto che i seguenti indicatori economici relativi all'industria dell'Unione potessero essere ragionevolmente analizzati in riferimento all'attività complessiva, cioè includendo l'uso vincolato dell'industria

dell'Unione: produzione, capacità, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari ed entità del margine di dumping. Ciò in ragione del fatto che tali indicatori variano a prescindere che il prodotto sia poi trasferito all'interno di una società o di un gruppo di società per essere sottoposto a ulteriore lavorazione o che esso sia venduto sul mercato libero.

- (38) Quanto a redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali, l'analisi è stata effettuata esclusivamente sul mercato libero, poiché i prezzi sui mercati vincolati non sono rappresentativi delle condizioni normali di mercato, pertanto ciò compromette l'affidabilità di tali indicatori.
- (39) Gli altri indicatori economici relativi all'industria dell'Unione, e cioè consumi, vendite, quote e prezzi di mercato nel mercato dell'Unione, sono stati analizzati e valutati con principale riferimento alla situazione prevalente sul mercato libero, in particolare laddove esistono condizioni di mercato misurabili e le transazioni vengono effettuate alle condizioni normali di mercato che implicano la libera scelta del fornitore.
- (40) Per tali indicatori, si è comunque tenuto conto del mercato vincolato, che è stato confrontato con i dati relativi al mercato libero, per determinare se fosse probabile che la situazione del mercato vincolato alterasse le risultanze derivate dall'analisi del solo mercato libero.
- ### 3. Consumo dell'Unione
- (41) Il consumo dell'Unione è stato stabilito aggiungendo il volume totale delle importazioni di acetato di vinile in base ai dati Eurostat, confrontato con le informazioni sulle importazioni verificate fornite dai produttori esportatori del paese interessato, al volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione e dell'altro produttore con sede nell'Unione sul mercato dell'Unione.
- (42) Visti il numero limitato di fornitori e la necessità di tutelare i dati aziendali riservati, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, l'andamento del consumo è indicizzato.

Tabella 1

### Consumo dell'Unione

Indice 2007 = 100	2007	2008	2009	PI
Consumo totale	100	90	87	99
Mercato vincolato	100	96	100	104
Mercato libero	100	88	82	97

- (43) Nel periodo in esame il consumo nell'intero mercato dell'Unione e nel mercato libero ha subito una leggera flessione, pari rispettivamente all'1 % e al 3 %. Al contrario, nello stesso periodo il mercato vincolato ha registrato un aumento del 4 %.

#### 4. Importazioni dal paese interessato

##### 4.1. Volume e quota di mercato

- (44) Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume e quota di mercato:

Tabella 2

#### Importazioni dagli Stati Uniti d'America

Volumi delle importazioni (T)	2007	2008	2009	PI
Stati Uniti d'America	103 192	146 800	133 763	152 445
(Indice 2007 = 100)	100	142	130	148
Quota di mercato nel mercato complessivo (Indice 2007 = 100)	100	159	150	149
Quota di mercato nel mercato libero (Indice 2007 = 100)	100	162	157	152

Fonte: Eurostat e informazioni fornite dalle parti interessate tramite le risposte ai questionari.

- (45) Nel periodo considerato, le importazioni nell'intero mercato dell'Unione (mercato vincolato e mercato libero) dal paese interessato sono aumentate del 48 %. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato nello stesso periodo pari al 49 %. La quota di mercato nel mercato libero è aumentata del 52 %.

##### 4.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

- (46) I prezzi medi delle importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

#### Prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti d'America

Prezzi delle importazioni (EUR/T)	2007	2008	2009	PI
Stati Uniti d'America	774	814	541	573
(Indice 2007 = 100)	100	105	70	74

Fonte: Eurostat

- (47) Nonostante si sia registrato un lieve aumento durante il PI, i prezzi medi complessivi delle importazioni dal paese interessato sono diminuiti del 26% tra il 2007 e il PI.
- (48) I prezzi di vendita praticati sul mercato dell'Unione sono stati oggetto di un confronto tra i prezzi medi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato libero e quelli delle importazioni dal paese interessato. I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono stati adeguati, ove del caso, franco fabbrica, vale a dire escludendo i costi del trasporto nell'Unione e al netto di sconti e riduzioni.
- (49) Tali prezzi sono stati confrontati con i prezzi praticati dai produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato al netto di sconti e adeguati, ove del caso, al prezzo cif franco frontiera dell'Unione, tenendo opportunamente conto dei costi di sdoganamento e delle spese successive all'importazione.

- (50) Dal confronto è risultato che durante il PI le importazioni del prodotto in esame nell'Unione da parte di tutti gli esportatori che hanno collaborato sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Il livello medio della sottoquotazione del prezzo, espresso in percentuale dei prezzi dell'Unione, si è attestato al 17,9 %, sulla base dei dati verificati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. Questo livello di sottoquotazione si è accompagnato a una evoluzione negativa e a una notevole depressione dei prezzi.

### 5. Importazioni da altri paesi terzi

- (51) La seguente tabella mostra l'andamento delle importazioni originarie di altri paesi terzi.

Tabella 4

#### Volume delle importazioni da altri paesi terzi

Volumi delle importazioni (T)	2007	2008	2009	PI
Stati Uniti d'America	103 192	146 800	133 763	152 445
(Indice 2007 = 100)	100	142	130	148
Arabia Saudita	0	0	0	73 156
Altri	88 138	52 414	15 937	8 198
Indice 2007 = 100	100	59	18	9
Quota di mercato nel mercato complessivo (Indice 2007 = 100)	100	66	21	9
Quota di mercato nel mercato libero (Indice 2007 = 100)	100	68	22	10

Fonte: Eurostat

- (52) All'inizio del periodo in esame, le importazioni dal paese interessato erano in concorrenza con quelle di altri paesi, tra cui Taiwan, Ucraina e Russia. Alla fine del periodo considerato, le importazioni da tali fonti tradizionali erano diminuite fino quasi a scomparire.

- (53) Un nuovo paese esportatore, l'Arabia Saudita, che si è immesso nel mercato dell'Unione durante il PI, ha esportato nello stesso periodo circa 73 000 tonnellate. L'incidenza di tale sviluppo sull'industria dell'Unione è descritta al considerando 91 e seguenti.

### 6. Situazione dell'industria dell'Unione

#### 6.1. Aspetti generali

- (54) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici relativi alla situazione di tale industria dal 2007 alla fine del PI.

- (55) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volumi di vendita, quota di mercato, occupazione, produttività, salari ed entità dei margini di dumping) nonché quelli microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e inve-

stimenti, costi di produzione) sono stati valutati a livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni provenienti dai questionari verificati rinviati dall'industria dell'Unione.

- (56) Si noti che il denunziante ha acquisito i propri stabilimenti produttivi solo nel corso del 2007; pertanto non è stato possibile ottenere i dati 2007 relativi a determinati indicatori del pregiudizio (redditività, salari, investimenti, utile sul capitale investito, flussi di cassa). Per tali indicatori l'analisi si riferisce perciò al periodo compreso tra il 2008 e il PI. Per gli altri indicatori sono disponibili i dati relativi al 2007. Per tali indicatori l'analisi si riferisce pertanto all'intero periodo considerato (dal 2007 al PI).

- (57) Il denunziante si limita a fornire il prodotto in esame esclusivamente nel mercato libero, mentre l'altro produttore dell'Unione si rivolge principalmente al mercato vincolato, destinando solo una piccola parte al mercato libero. Tenendo conto del fatto che i dati per l'analisi del pregiudizio sono derivati esclusivamente da due fonti, una delle quali opera principalmente sul mercato vincolato, e considerando che è emersa la necessità di effettuare una distinzione tra il mercato complessivo e il mercato libero per determinati indicatori del pregiudizio, i dati relativi all'industria dell'Unione sono stati indicizzati per mantenere la riservatezza, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

## 6.2. Indicatori macroeconomici

## 6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (58) La seguente tabella indica l'evoluzione della produzione, delle capacità produttiva e dell'indice di utilizzo degli impianti dell'intera industria dell'Unione:

Tabella 5

**Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti totali dell'Unione**

(Indice 2007 = 100)	2007	2008	2009	PI
Produzione totale	100	105	102	92
Capacità produttiva totale	100	121	126	143
Utilizzo degli impianti totale	100	87	81	64

- (59) Come risulta dalla tabella, la produzione complessiva dell'industria dell'Unione è diminuita dell'8 % durante il periodo in esame.
- (60) Nell'arco dello stesso periodo la capacità produttiva è aumentata del 43 %. Tuttavia, questo aumento della capacità non è correlata allo stabilimento di nuove linee di produzione, ma alla maggiore efficienza nell'utilizzo della capacità esistente.
- (61) La combinazione di questi due fattori, cioè la diminuzione del volume della produzione e l'aumento della capacità produttiva nello stesso arco di tempo ha comportato un notevole calo nell'utilizzo degli impianti, pari al 36 %, nel periodo in esame.

## 6.2.2. Volumi delle vendite e quota di mercato

- (62) I seguenti dati indicano il volume delle vendite, la quota di mercato e i prezzi di vendita unitari medi dell'industria dell'Unione suddivisi tra mercato complessivo, mercato vincolato e mercato libero.

Tabella 6

**Volumi delle vendite e quota di mercato**

(Indice 2007 = 100)	2007	2008	2009	PI
Vendite totali	100	99	96	88
Quota di mercato (%)	100	110	111	88
Vendite sul mercato vincolato	100	111	109	113
Quota di mercato (%)	100	115	108	109
Vendite sul mercato libero	100	89	86	67
Quota di mercato (%)	100	102	104	69

- (63) Il volume delle vendite dell'Unione è calato complessivamente del 12 % durante il periodo in esame. Tale calo è stato ancora più rilevante sul mercato libero, pari al 33 % tra il 2007 e il PI. Il mercato vincolato ha registrato un andamento opposto e il volume delle vendite è aumentato del 13 % nello stesso periodo.
- (64) Il calo del volume delle vendite si è ripercosso sulla quota di mercato, che ha registrato una diminuzione dell'11 % sul mercato complessivo e del 31 % sul mercato libero tra il 2007 e il PI. Anche in questo caso il mercato vincolato ha registrato un andamento opposto, con un aumento del 9 % nello stesso periodo.

## 6.2.3. Occupazione, produttività e salari

Tabella 7

**Occupazione, produttività e salari**

(Indice 2007 = 100)	2007	2008	2009	PI
Numero totale di dipendenti	100	96	98	100
Produttività totale (unità/dipendente)	100	109	104	92
Salari annui totali	0	100	95	88

- (65) L'occupazione totale è rimasta invariata tra il 2007 e il PI. Si noti che la produzione di acetato di vinile non è un'attività a elevata intensità di manodopera, pertanto i dati relativi all'occupazione non sono strettamente collegati a quelli relativi alla produzione. In questo settore l'occupazione non rappresenta pertanto un indicatore significativo.
- (66) Durante il periodo in esame, la produttività totale per dipendente è diminuita dell'8 % tra il 2007 e il PI, in seguito al calo della produzione e all'aumento della capacità produttiva, come descritto al considerando 58 e seguenti.

## 6.2.4. Entità del margine di dumping effettivo

- (67) I margini di dumping sono indicati nella sezione precedente dedicata al dumping. Tutti i margini stabiliti sono risultati superiori alla soglia minima. Inoltre, dati i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine effettivo di dumping non può essere considerata trascurabile.

## 6.3. Indicatori microeconomici

## 6.3.1. Osservazioni generali

- (68) Gli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e investimenti, costi di produzione) sono stati analizzati in riferimento all'intera industria dell'Unione come stabilito ai considerando 28 e seguenti.
- (69) Tra gli indicatori di cui sopra, redditività, salari, investimenti, utile sul capitale investito e flussi di cassa sono stati valutati con riferimento al mercato libero, per rispecchiare principalmente i dati forniti dal denunziante. Ciò premesso, l'andamento degli indicatori relativi a utile e flussi di cassa non è stato presentato in forma indicizzata per ragioni di riservatezza.
- (70) Inoltre, come indicato al considerando 56, il denunziante non ha potuto fornire i dati relativi a determinati indicatori del pregiudizio per il 2007; l'analisi di tali indicatori è stata pertanto effettuata per il periodo tra il 2008 e il PI.

## 6.3.2. Scorte

- (71) I seguenti dati si riferiscono all'andamento delle scorte dell'industria dell'Unione durante ciascuno dei periodi indicati:

Tabella 8

**Scorte**

Indice 2007 = 100	2007	2008	2009	PI
Scorte totali	100	86	49	69

- (72) Durante il periodo in esame le scorte sono diminuite del 31 %. Tale indicatore non va tuttavia considerato pertinente in questo settore poiché i produttori di acetato di vinile producono su commessa e tendono ad avere scorte limitate. Le scorte corrispondono infatti solamente alla fornitura di alcune settimane.

### 6.3.3. Prezzi di vendita

- (73) La seguente tabella rappresenta l'andamento dei prezzi dell'industria dell'Unione suddiviso tra mercato complessivo, mercato vincolato e mercato libero.

Tabella 9

#### Prezzi di vendita

Indice 2007 = 100	2007	2008	2009	PI
Prezzo di vendita medio unitario sul mercato complessivo	100	107	74	84
Prezzo di vendita medio unitario sul mercato vincolato	100	115	82	92
Prezzo di vendita medio unitario sul mercato libero	100	102	69	77

- (74) Nel corso del periodo in esame, i prezzi di vendita sul mercato complessivo dell'Unione sono diminuiti del 16 %. I prezzi di vendita sono diminuiti in entrambi i mercati, nonostante il calo sia stato più rilevante (-23 %) sul mercato libero rispetto al mercato vincolato (- 8 %).

### 6.3.4. Redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e investimenti

- (75) La redditività del prodotto simile sul mercato libero è stata determinata calcolando l'utile netto prima delle imposte delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione, in percentuale del fatturato generato da tali vendite.
- (76) La redditività sul mercato libero ha registrato un calo durante il periodo in esame. Durante il PI si sono registrate perdite in ogni mese. Ciò è imputabile al forte calo sia dei volumi delle vendite che dei prezzi di vendita.
- (77) La seguente tabella mostra che l'industria dell'Unione ha aumentato i propri investimenti nel prodotto in esame, anche in concomitanza di un calo della redditività. Gli investimenti hanno riguardato principalmente il miglioramento e il mantenimento delle tecnologie e dei processi produttivi per incrementare l'efficienza.

Tabella 10

#### Investimenti

Indice 2008 = 100	2007	2008	2009	PI
Investimenti totali	n.d.	100	129	127

- (78) Gli investimenti sono aumentati del 27 % nel periodo in esame.
- (79) Nonostante l'aumento degli investimenti, l'utile sul capitale investito relativo al prodotto in esame non si è attestato al livello atteso ed è diminuito tra il 2008 e il PI.
- (80) Anche i flussi di cassa hanno registrato una diminuzione tra il 2008 e il PI, mostrando un costante deterioramento della capacità dell'industria dell'Unione di generare liquidità e, di conseguenza, un indebolimento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (81) L'aumento degli investimenti prova pertanto che l'industria era ancora in grado di reperire capitali; tale capacità è stata tuttavia ostacolata dalle vendite in calo e dalle crescenti difficoltà a generare flussi di cassa.

## 7. Conclusioni relative al pregiudizio

- (82) L'analisi della situazione dell'industria dell'Unione indica un andamento negativo per tutti i principali indicatori del pregiudizio. In presenza di un consumo relativamente stabile, la produzione complessiva è calata dell'8 % nel periodo in esame. Durante lo stesso periodo, l'industria dell'Unione ha perso l'11 % della quota di mercato complessiva e il 33 % del mercato libero. L'utilizzo degli impianti è diminuito del 36 %. Nello stesso periodo, le importazioni dal paese interessato sono aumentate del 48 %.
- (83) Nel periodo in esame, il volume complessivo delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 12 %. Un andamento negativo più marcato dei volumi delle vendite è stato osservato per il mercato libero, che ha registrato una diminuzione del 33 % nel periodo in esame.
- (84) Il calo nei volumi delle vendite dell'industria dell'Unione si è accompagnato ad una depressione dei prezzi complessiva pari al 16 %. Come per il volume delle vendite, la situazione si è rivelata persino peggiore sul mercato libero, in cui si è registrata una depressione dei prezzi pari al 23 %. La perdita in termini di volume delle vendite nonché il calo dei prezzi si sono ripercossi sui margini di utile e hanno comportato perdite in ciascun mese del PI.
- (85) Gli investimenti sono gli unici indicatori, assieme alla capacità di reperire capitali, ad aver registrato un andamento positivo con un aumento del 27 % per entrambi. Gli investimenti non hanno tuttavia ottenuto gli utili attesi e sono diminuiti tra il 2008 e il PI.
- (86) Considerato quanto sopra, l'inchiesta ha confermato che, se la presente situazione dovesse permanere, le perdite riscontrate nel corso dell'inchiesta comporterebbero probabilmente la cessazione di qualsiasi produzione significativa di acetato di vinile destinato al mercato libero da parte dell'industria dell'Unione.
- (87) Considerate le circostanze sopra indicate, l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio durante il PI.

### E. NESSO DI CAUSALITÀ

#### 1. Introduzione

- (88) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse

dovuto alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati esaminati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle suddette importazioni oggetto di dumping.

## 2. Incidenza delle importazioni dagli USA

### 2.1. Aspetti generali

- (89) L'aumento delle importazioni oggetto di dumping registrato tra il 2007 e il PI è chiaramente parallelo alla perdita di quota di mercato subita dall'industria dell'Unione nello stesso periodo. L'inchiesta ha inoltre dimostrato l'esistenza di ripercussioni sui prezzi causate dalle importazioni oggetto di dumping, vendute a prezzi costantemente inferiori a quelli delle industrie dell'Unione, diminuendone in tal modo la redditività.
- (90) Alcune parti hanno sostenuto che l'aumento delle importazioni abbia semplicemente sostituito le importazioni precedentemente effettuate da altri paesi importatori e/o sia dovuto alla domanda crescente sul mercato dell'UE. Tuttavia, né i dati relativi alle importazioni (cfr. tabella 2) né quello relativi al consumo (cfr. tabella 1) suffragano tale affermazione. In questo contesto si ricorda che, come indicato al considerando 43, il consumo si è mantenuto piuttosto stabile e ha persino registrato un lieve calo nel periodo in esame, mentre le importazioni dagli USA sono aumentate del 48 %.

## 3. Effetti di altri fattori

### 3.1. Incidenza delle importazioni da altri paesi terzi

#### 3.1.1. Incidenza delle importazioni dall'Arabia Saudita

- (91) Alcune parti interessate hanno affermato che le importazioni di VAM dall'Arabia Saudita costituiscono la causa del pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (92) In effetti l'Arabia Saudita, come già indicato al considerando 53, è il secondo maggiore esportatore di VAM nell'Unione dopo gli USA. Le importazioni dall'Arabia Saudita sono entrate nel mercato dell'Unione solo durante il PI.
- (93) I dati Eurostat presentati di seguito nella tabella 11 indicano i prezzi delle importazioni dall'Arabia Saudita e da altri paesi terzi.

Tabella 11

### Prezzi di vendita delle importazioni da altri paesi terzi

EURO/t	2007	2008	2009	PI
Arabia Saudita	n.d.	n.d.	n.d.	636
(Indice PI = 100)	0	0	0	100
Altri	878	919	473	633
(Indice 2007 = 100)	100	105	54	72

- (94) Dalla tabella emerge che il prezzo medio delle importazioni dall'Arabia Saudita, pari a 636 EUR, era comparabile a quelli delle importazioni da altri paesi terzi, in media pari a 633 EUR, mentre risultava superiore dell'11 % al prezzo statunitense medio, pari a 573 EUR.
- (95) Il fatto che l'Arabia Saudita operi all'interno dello stesso segmento di prezzi di altri importatori, con un notevole differenziale di prezzo rispetto alle esportazioni statunitensi, dimostra che i produttori esportatori sauditi si comportano in maniera diversa dagli USA in termini di fissazione dei prezzi e di possibile incidenza sui produttori dell'Unione.
- (96) Su queste basi è ragionevole concludere in via provvisoria che le importazioni dall'Arabia Saudita non abbiano infirmato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

### 3.2. Incidenza della crisi economica

- (97) Alcune parti interessate hanno affermato che la diminuzione nella produzione e nel volume delle vendite dell'industria dell'Unione fosse attribuibile al calo del consumo. Tali parti hanno inoltre sostenuto che la tendenza al ribasso dei prezzi di vendita medi fosse imputabile alla crisi economica mondiale.
- (98) Altre parti interessate hanno affermato che durante la crisi economica, tutti i produttori del settore petrolchimico, compresi i produttori di VAM, hanno registrato gravi perdite e che pertanto le perdite registrate dall'industria dell'Unione non siano imputabili alle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato.
- (99) L'attuale inchiesta, come indicato ai considerando 41 e 43, ha tuttavia dimostrato che la diminuzione del consumo dell'Unione sul mercato libero è stata trascurabile durante il periodo in esame. L'incidenza della crisi economica in termini di diminuzione del consumo non può pertanto aver provocato il forte calo del volume delle vendite come indicato ai considerando da 62 a 64.
- (100) L'analisi dei dati relativi alla redditività sul mercato libero dell'industria dell'Unione ha rivelato che il settore del VAM ha registrato particolari perdite rispetto ad altri prodotti chimici simili fabbricati. Inoltre, mentre la redditività di tali altri prodotti ha registrato una ripresa dopo la crisi, il settore del VAM ha continuato a mostrare un andamento negativo. Ciò porta a concludere in via provvisoria che il settore del VAM, sebbene abbia molto probabilmente risentito della crisi economica, va distinto da altri comparti petrolchimici, a causa delle perdite di natura persistente registrate dal denunziante anche dopo la crisi, direttamente correlate alle importazioni a basso prezzo dagli USA. Pertanto, in via provvisoria, tale affermazione è stata respinta.
- (101) Alla luce di quanto sopra, si conclude in via provvisoria che la crisi economica non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in misura tale da infirmare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA.

### 3.3. Pregiudizio autoinflitto

- (102) Diverse parti interessate hanno affermato che il denunziante ha contribuito alla propria situazione precaria acquisendo ulteriore capacità produttiva durante la recessione. Si è asserito che qualsiasi diminuzione delle vendite e dei profitti fosse perciò imputabile sia alla recessione che alla decisione aziendale sbagliata operata dal denunziante.
- (103) Diverse parti interessate hanno inoltre sostenuto che le tecnologie impiegate presso gli stabilimenti del denunziante costituiscano la principale causa del pregiudizio. Nel periodo in esame, il denunziante ha registrato diverse interruzioni di produzione e situazioni di forza maggiore e si è affermato che la diminuzione delle vendite del denunziante debba essere attribuita ai numerosi arresti degli impianti e non alle importazioni oggetto di dumping originarie degli USA. Simili argomentazioni sono state presentate in merito alla redditività del denunziante.
- (104) In merito all'affermazione secondo cui il denunziante non avrebbe dovuto ampliare la propria capacità produttiva durante la crisi economica mondiale, si ricorda che il denunziante non ha acquisito nuove capacità ma ha semplicemente ampliato la propria capacità produttiva ottimizzando i processi esistenti. Tale decisione aziendale va considerata ragionevole in un mercato in cui il consumo totale è stabile ma le vendite sono in calo a causa della concorrenza delle importazioni a basso prezzo. Pertanto, in via provvisoria, tale affermazione è stata respinta.
- (105) In merito all'affermazione secondo cui le interruzioni di produzione causate da problemi tecnici conosciute dal denunziante avrebbero causato il pregiudizio da esso subito, l'inchiesta ha dimostrato che il processo produttivo per il VAM richiede la manutenzione e la chiusura periodiche dell'impianto a intervalli regolari e pianificati. Pertanto, va considerato che l'ordinaria gestione di uno stabilimento di VAM comporta normalmente da tre a cinque arresti degli impianti.
- (106) Si è inoltre riscontrato che tutti e tre gli arresti pianificati sono stati volutamente causati dal denunziante, per interrompere la produzione in momenti in cui la pressione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping era di tale entità da non consentire al denunziante di fornire il prodotto a livelli di prezzi sostenibili. Nel corso di tali arresti degli impianti, il denunziante deteneva livelli di scorte sufficienti a fornire i volumi limitati richiesti, concordati su base contrattuale o con vendite a pronti. Inoltre, il calo dei livelli delle scorte, come indicato al considerando 72, conferma che durante il periodo in esame sono state consegnate forniture in maniera continuativa.

(107) Su tali basi si è riscontrato che l'incidenza complessiva degli arresti degli impianti operati dal denunziante non è stata tale da infirmare il nesso di causalità. Pertanto le argomentazioni sollevate dalle parti interessate in merito al pregiudizio autoinflitto sono state respinte.

#### 3.4. *Accesso alle materie prime: il vantaggio competitivo naturale dei produttori originari del paese interessato*

(108) Diverse parti interessate hanno affermato che uno dei principali problemi del denunziante è la sua dipendenza dalle forniture esterne di materie prime, piuttosto che le importazioni oggetto di dumping. Si è inoltre asserito che gli esportatori statunitensi beneficiano di un vantaggio competitivo naturale poiché hanno accesso alle materie prime, etilene e acido acetico, a costi minori.

(109) In merito ai presunti problemi relativi all'approvvigionamento di materie prime per il denunziante, l'argomentazione sopra sollevata non è stata accolta, poiché si è riscontrato che anche il denunziante ricorre a canali preferenziali, a materiali prodotti nello stabilimento in loco del proprio fornitore nonché da una società affiliata. Di conseguenza, i prezzi delle principali materie prime erano comparabili a quelli disponibili sul mercato del paese interessato.

(110) Ne deriva che sebbene i prezzi delle principali materie prime impiegate per la produzione del VAM possano in generale essere stati effettivamente inferiori negli USA rispetto al mercato dell'Unione, ciò non ha avuto alcuna incidenza sui costi del denunziante.

(111) Il fatto che la differenza nel prezzo delle materie prime possa aver avuto un'incidenza solo parziale sui problemi riscontrati dal denunziante è inoltre suffragato dal fatto che sono stati registrati dati notevolmente migliori relativamente alla redditività rispetto ad altri prodotti fabbricati dal denunziante contenenti le stesse materie prime.

(112) Su queste basi, si conclude in via provvisoria che l'incidenza dei prezzi delle materie prime non è stata tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

#### 4. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(113) Si è pertanto concluso che esiste un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA. Sono state esaminate altre possibili cause del pregiudizio, quali l'incidenza delle importazioni da altri paesi terzi, l'incidenza della crisi economica, il vantaggio competitivo naturale dei produttori esportatori per l'approvvigionamento delle materie prime e il pregiudizio autoinflitto, ma nessuna di esse ha avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione tale da infirmare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(114) Sulla base di questa analisi degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, si è concluso in via provvisoria che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

### F. INTERESSE DELL'UNIONE

#### 1. Interesse dell'industria dell'Unione

(115) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione subisce un notevole pregiudizio a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping vendute a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione, come illustrato ai considerando 48 e seguenti.

(116) L'industria dell'Unione sta investendo per migliorare la propria efficienza e ottimizzare gradualmente il proprio processo produttivo. Si prevede che la presenza di misure impedisca l'ulteriore concorrenza sleale rappresentata da importazioni a basso prezzo oggetto di dumping e consenta pertanto all'industria dell'Unione di risollevarsi dall'attuale situazione.

(117) D'altro canto, in mancanza di simili misure, la situazione finanziaria e la redditività attuali dell'industria dell'Unione, analizzate nella presente inchiesta ai considerando 54 e seguenti, non sono abbastanza solide da consentirle di continuare a far fronte alla pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Ciò comporterebbe probabilmente la cessazione o una notevole riduzione della produzione dell'industria dell'Unione destinata al mercato libero.

(118) Alla luce di tale analisi, si prevede che l'industria dell'Unione beneficerebbe dall'istituzione di misure provvisorie.

#### 2. Interesse degli importatori

(119) La Commissione ha inviato questionari ai due produttori importatori indipendenti noti, manifestatisi entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(120) Dall'inchiesta è emerso che una quota notevole del fatturato complessivo è correlata al prodotto in esame.

(121) L'incidenza dei dazi sulla redditività dell'importatore è stata oggetto di analisi. L'analisi ha dimostrato che l'utile e il rincaro sulle importazioni sono tali che l'istituzione di misure potrebbe effettivamente comportare per esso una minore redditività. Di conseguenza, dal punto di vista dei costi, qualora fossero istituite misure, queste inciderebbero con ogni probabilità sull'attività dell'importatore. L'importatore ha tuttavia confermato che sarebbe in grado di trasferire almeno parte dell'aumento dei costi sui propri clienti tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, in cui si prevede che la domanda si mantenga costante. L'inchiesta ha inoltre rivelato che l'importatore potrebbe approvvigionarsi da produttori non soggetti a dazio, quali gli esportatori taiwanesi o i produttori dell'Unione.

(122) In considerazione di quanto sopra, si conclude che l'istituzione delle misure avrebbe un'incidenza limitata sugli importatori.

### 3. Interesse degli utilizzatori

(123) Gli utilizzatori si sono dimostrati fortemente interessati al caso in questione. Dodici utilizzatori hanno collaborato all'inchiesta; di questi, due sono stati esaminati sulla base del loro volume di importazioni dal paese interessato. Queste società hanno sede in varie parti dell'Unione e sono presenti nel settore delle applicazioni industriali, quali rivestimenti, vernici e adesivi.

(124) Secondo i dati Eurostat le importazioni degli utilizzatori che hanno collaborato rappresentano circa un terzo delle importazioni complessive originarie degli Stati Uniti. L'inchiesta ha dimostrato che il 30 % degli acquisti di VAM da parte degli utilizzatori che hanno collaborato sono originari degli Stati Uniti e il 57 % dell'UE.

(125) L'inchiesta ha dimostrato che il VAM rappresentava, in media, circa un terzo del costo della produzione dei due utilizzatori verificati.

(126) Alcuni utilizzatori hanno affermato che l'istituzione delle misure aumenterebbe il proprio costo di produzione e che risulterebbe difficile trasferire tale aumento dei costi ai clienti a causa del mercato fortemente concorrenziale in termini di prezzi. Presumibilmente, tale difficoltà potrebbe comportare un calo della quota di mercato degli utilizzatori a vantaggio dei loro concorrenti al di fuori dell'Unione, o uno spostamento dall'attuale processo produttivo ad altri che non impieghino il prodotto in esame. Presumibilmente, la conseguenza ultima delle misure sarebbe un notevole calo nei margini di utile degli utilizzatori.

(127) Due di tali utilizzatori hanno asserito che i margini di utile minori comporterebbero minori investimenti nella produzione e l'occupazione ne risentirebbe di conseguenza.

(128) In merito alla presunta riduzione del margine di utile, tenuto conto della buona redditività degli utilizzatori, se anche questi non fossero in grado di trasferire l'aumento dei costi sui propri clienti, l'istituzione dei dazi dovrebbe ripercuotersi in maniera molto lieve sui loro margini di utile. Pertanto è probabile che gli investimenti nella produzione non si interromperebbero e che l'occupazione non ne risentirebbe in maniera significativa. Per questi motivi, l'affermazione è stata respinta.

(129) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui le misure sulle importazioni del prodotto interessato comprometterebbero la competitività degli utilizzatori dell'Unione incrementandone i costi di produzione e favorendo le importazioni di prodotti derivati da altri paesi terzi, si ricorda che i dazi non sono volti ad interrompere le importazioni e che il livello di tali misure non è tale

da impedire agli utilizzatori di approvvigionarsi dagli USA. La finalità dei dazi antidumping è di ripristinare condizioni eque per il prodotto in esame sul mercato dell'Unione. Per i motivi esposti e considerando che solo un terzo del consumo di VAM degli utilizzatori è originario degli Stati Uniti, l'affermazione è respinta.

(130) Va inoltre sottolineato che molti utilizzatori hanno segnalato che, considerato il numero ristretto di fonti di approvvigionamento di VAM, un'offerta sufficiente di VAM originario dell'Unione è prioritaria. A tale riguardo, si ricorda che l'inchiesta ha dimostrato l'alta probabilità di arresto dell'offerta di VAM da parte dell'industria dell'Unione sul mercato libero qualora le misure non fossero istituite. Relativamente alla varietà dell'offerta, l'istituzione delle misure sarebbe pertanto anche nell'interesse degli utilizzatori dell'Unione.

(131) In considerazione di quanto sopra, si conclude in via provvisoria che eventuali ripercussioni provocate dall'istituzione delle misure interesserebbero gli utilizzatori in maniera limitata.

### 4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(132) Tenuto conto di quanto precede, si conclude in via provvisoria che, sulla base delle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non è possibile concludere che l'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni di acetato di vinile originario degli USA non sarebbe nell'interesse dell'Unione.

### G. PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(133) Alla luce delle conclusioni sopra raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino ad arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione.

#### 1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(134) Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(135) Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un utile al lordo delle imposte pari a quello che un'industria dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione.

(136) Pertanto, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato confrontando il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping e il prezzo obiettivo dell'industria dell'Unione. Il prezzo obiettivo è stato ottenuto sommando un margine di utile di riferimento ai costi di produzione dell'industria dell'Unione. Il margine di utile di riferimento è stato fissato in via provvisoria al 9,9 %. Tale margine di utile è stato stabilito in funzione della redditività sulla base dell'utile medio (misurato in termini di EBITDA/vendite) generato dalle società operanti in un settore petrolchimico simile a quello del VAM durante il periodo 2007-2009.

(137) Il margine di underselling che ne risulta è superiore al 30 %.

## 2. Misure provvisorie

(138) Alla luce di quanto precede, e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni originarie del paese interessato debbano essere istituite misure antidumping provvisorie al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente al principio del dazio inferiore. Nella fattispecie, l'aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello dei margini di pregiudizio accertati.

(139) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti d'America e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(140) Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione<sup>(1)</sup> con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

<sup>(1)</sup> Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

(141) Sulla base di quanto precede, si propongono provvisoriamente le seguenti aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione:

Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Aliquote di dazio provvisorie
Celanese Ltd.	12,1 %	38,4 %	12,1 %
LyondellBasell Acetyls, LLC	13 %	65,8 %	13 %
The Dow Chemical Company	13,8 %	66,2 %	13,8 %
Tutte le altre società	13,8 %	66,2 %	13,8 %

## H. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(142) Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nel termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi antidumping esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acetato di vinile, attualmente classificabile al codice NC 2915 32 00 e originario degli Stati Uniti d'America.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Celanese Ltd.	12,1 %	B233
LyondellBasell Acetyls, LLC	13 %	B234
The Dow Chemical Company	13,8 %	B235
Tutte le altre società	13,8 %	B999

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2011

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---